L'osservatorio di merito

Antonio Costanzo
Magistrato

» Filiazione

Tribunale Roma, 17 ottobre 2012
Pres. Crescenzi – Est. Albano
Filiazione – Riconoscimento di figlio naturale – Consapevolezza della falsità – Legittimazione per susseguente matrimonio – Impugnazione della veridicità del riconoscimento da parte dell'autore – Opposizione del figlio – Carenza di legittimazione dell'attore – Rigetto della domanda
L'autore del riconoscimento di figlio naturale fatto nella consapevolezza della sua falsità non può impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, ferma restando la legittimazione in capo agli altri soggetti indicati dall'art. 263 c.c.

Consapevolezza della falsità del riconoscimento di figlio naturale e impugnazione *ex* art. 263 c.c.: tra *favor veritatis*, *favor legitimitatis* e principio di responsabilità

1. Il problema

Il riconoscimento di figlio naturale produce i suoi effetti, ed è in linea di principio irrevocabile, anche se il fatto dichiarato non corrisponde al dato biologico (la preclusione di cui all'art. 253 c.c. opera su tutt'altro piano).
Il riconoscimento non veridico è però suscettibile di impugnazione (art. 263 c.c.).
Ma, ci si chiede, l'impugnazione per difetto di veridicità può essere proposta anche dall'autore del riconoscimento che sia stato consapevole della falsità della propria dichiarazione?
La legittimazione all'azione *ex* art. 263 c.c. è compatibile, sul piano logico-giuridico, con la mala fede al momento del riconoscimento?
Parte della dottrina ne aveva dubitato.
L'autore del falso riconoscimento incorre in responsabilità penale (art. 495 c.p.).
La lettera delle disposizioni del codice civile, però, non subordina la proponibilità dell'impugnazione per difetto di veridicità alla buona fede dell'autore del riconoscimento (e indicazioni in tal senso si ricavano anche dai lavori preparatori del codice).
Il riconoscimento di figlio naturale è irrevocabile (art. 256 c.c.) ma l'autore può impugnarlo per difetto di veridicità.
La legittimazione a impugnare il riconoscimento di figlio naturale spetta all'autore del riconoscimento, a colui che è stato riconosciuto e a chiunque vi abbia interesse (art. 263, 1º co., c.c.).
L'impugnazione per difetto di veridicità è ammessa anche dopo la legittimazione del figlio naturale, disciplinata dagli artt. 280 ss. c.c. (art. 263, 2º co., c.c.).
L'azione di impugnazione per difetto di veridicità è imprescrittibile (art. 263, 3º co., c.c.).
Su tali premesse la Cassazione si era pronunciata nel senso della irrilevanza degli stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento, legittimato dunque in ogni caso a esercitare l'azione *ex* art. 263 c.c.: «la impugnativa del riconoscimento di figlio naturale, quale prevista dall'art. 263 c.c., ha come presupposto la difformità tra la verità apparente risultante dalla dichiarazione di riconoscimento e la verità sostanziale e obiettiva della filiazione, e trova la sua giustificazione, pur nell'ambito della generale disciplina della irrevocabilità del riconoscimento del figlio naturale (art. 256 c.c.), sulla base di evidenti esigenze di ordine pubblico volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. Che poi la possibilità di impugnazione *ex* art. 263 c.c. non contraddica alla prevista generale irrevocabilità del riconoscimento di cui si è detto, appare evidente sol che si consideri che quest'ultima, per essere efficace, presuppone pur sempre che il riconoscimento sia conforme allo stato di nascita. È appena il caso di evidenziare inoltre che non rilevano in siffatto sistema normativo gli eventuali stati soggettivi di buona o mala fede del dichiarante, sicché del tutto inconferente è il richiamo a regole generali dettate per la validità del consenso nella materia contrattuale. Infatti, oltre a non sussistere in tale materia alcuna delle peculiari esigenze di ordine pubblico poste a giustificazione della normativa relativa al riconoscimento di figlio naturale, decisiva è in proposito la considerazione della particolare natura giuridica di detto riconoscimento, che, riguardando il campo del diritto familiare, è privo di un contenuto patrimoniale ed è conseguentemente svincolato dalle norme che disciplinano i contratti in genere. In quanto tale il riconoscimento di figlio naturale è quindi al di fuori della sfera di incidenza dell'art. 1324 c.c. e a esso conseguentemente non possono essere applicate le norme, quale quella di cui all'art. 1427 c.c., regolanti i vizi del consenso nella materia del contratto». In questi termini si era espressa Cass., Sez. I, 24.5.1991, n. 5886 (in *Foro it.*, 1992, I, 449, in *Giust. civ.*, 1992, I, 775).
La Cassazione, consapevole della possibilità di abusi, aveva rilevato come l'autore del falso riconoscimento possa incorrere in responsabilità penale e civile (art. 2043 c.c.) giungendo però alla seguente conclusione: per evitare gli effetti di questo atto illecito, e dunque precludere l'impugnazione all'autore del riconoscimento in mala fede, occorre l'intervento «correttivo» del legislatore.
A tal proposito, Cass., Sez. I, 24.5.1991, n. 5886 si era così espressa: «Il Collegio è ben consapevole che un tale sistema normativo rende in pratica possibile a chiunque di operare, eventualmente per motivi non commendevoli, un riconoscimento non veridico di figlio naturale sicuro di poterlo mettere nel nulla *ad libitum* ed in qualsiasi momento, essendo accessibile agevolmente la prova della non veridicità dello stato e imprescrittibile la relativa azione ai sensi del 3º co. dell'art. 263 c.p.c., con la conseguenza che una norma giuridica può pervenire in tal caso a rivestire di legalità un comportamento indiscutibilmente illecito. A parte però la considerazione che un tale operato, oltre a essere penalmente sanzionato, potrebbe pur sempre trovare nell'obbligo di risarcimento *ex* art. 2043 c.c. un opportuno meccanismo di riparazione, deve comunque riconoscersi che solo un intervento correttivo dell'odierno legislatore potrebbe ovviare al grave inconveniente di cui or ora si è detto: risulta infatti assolutamente chiaro dalla stessa lettera della norma che il legislatore del 1942 volle privilegiare incondizionatamente l'interesse pubblicistico, alla perfetta rispondenza della verità apparente alla verità sostanziale, rispetto a qualsiasi interesse priva-

tistico (con norma riconfermata con la riforma del 1975). A quest'ultimo proposito va ricordato che nel corso dei lavori preparatori del vigente codice civile fu avvertita la opportunità di distinguere, nel caso di impugnazione del riconoscimento da parte del suo autore, tra buona o mala fede dello stesso. Senonché, mentre la commissione parlamentare aveva proposto di limitare esplicitamente la impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento alle sole ipotesi in cui costui avesse agito in buona fede quale vittima di un errore (cfr. p. 792 Rel. Comm. Parl.), nella relazione al re si obiettò che tale proposta era inconciliabile con il principio di ordine superiore secondo il quale la realtà giuridica deve adeguarsi nella più larga maniera possibile alla realtà naturale, indipendentemente dal comportamento soggettivo dell'autore del riconoscimento (cfr. Rel. al re n. 126). Anche sotto il profilo della sua coerenza con il vigente sistema costituzionale le previsioni della impugnabilità del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità e della imprescrittibilità della relativa azione sono risultate insuscettibili di censura alcuna. La Corte Costituzionale sin dal 1967 ha avuto modo di chiarire che la prescrittibilità o meno di un'azione è affidata ai poteri discrezionali del legislatore ordinario, il quale è competente a emanare, se necessario, norme differenziate per situazioni obiettivamente diverse, purché tale disparità di disciplina trovi giustificazione in situazioni concrete, non riconducibili su uno stesso piano (cfr. C. Cost. n. 58/1967). Alla stregua di tale principio questa Corte ha quindi escluso che le ipotesi previste dagli artt. 244, 265, 266, e 261 c.c. diano luogo a situazioni riconducibili sullo stesso piano della ipotesi prevista dall'art. 263 c.c., tanto da esigere, per la loro analogia, uniformità di trattamento per quel che concerne i termini di decadenza o di prescrizione delle relative azioni (cfr. Cass. 26.6.1978 n. 3139). Il Collegio si è anche posto il quesito se non sia ravvisabile una violazione del principio costituzionale di uguaglianza nel diverso trattamento che, con la possibilità di pervenire in qualsiasi momento all'annullamento del riconoscimento per difetto di veridicità, viene in concreto riservato alla persona falsamente riconosciuta come figlio naturale rispetto alla persona adottata: a quest'ultima, pur in presenza di vincoli familiari meno pregnanti, verrebbe in definitiva assicurato dalla legge una più stabile e sicura collocazione in famiglia. Il Collegio ha dovuto però convenire che la evidente diversità delle situazioni e degli istituti presi in considerazione, giustifica la diversità dei trattamenti e rende manifestamente infondata la prospettazione di una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. sotto l'anzidetto punto di vista. In definitiva è da affermare che la impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità è ammessa, ai sensi dell'art. 263 c.c., in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede del dichiarante, e ancora che la imprescrittibilità della relativa azione si spiega in relazione alla peculiare natura delle azioni di stato, le quali incidono in una materia dominata da interessi pubblicistici e quindi sottratta alla disponibilità dei privati».

In un mutato contesto normativo e culturale, parte della giurisprudenza di merito giunge a differenti conclusioni.

Si tratta in altri termini di stabilire se siano ancora così evidenti, e prevalenti, le «esigenze di ordine pubblico» e gli «interessi pubblicistici» richiamati dalla Suprema Corte a base della propria decisione.

Trib. Civitavecchia, 23.2.2009 (in *Giur. it.*, 2009, 2205) ha così affermato che l'autore del c.d. riconoscimento di compiacenza non è ammesso a impugnarlo per difetto di veridicità avendo egli consumato il potere d'accertamento col consapevole riconoscimento come proprio di un figlio altrui. Nella ampia motivazione il Tribunale di Civitavecchia ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale e normativa (dal codice civile alla legge 19.2.2004, n. 40 sulla fecondazione assistita) e, fra l'altro, richiama i principi della buona fede, della correttezza e della lealtà nei rapporti giuridici.

Su questa linea di pone la sentenza del Tribunale di Roma, che ha avuto ampio risalto sui *mass media*.

Il rapporto tra verità legale e dato biologico è stato di recente riesaminato dalla Suprema Corte ma nell'ambito del diverso istituto del disconoscimento di paternità (cfr. Cass., Sez. I, 10.4.2012, n. 5653).

Il 27.11.2012 è stata approvata la nuova legge (in corso di promulgazione) recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, di grande rilievo non solo sul versante del diritto sostanziale ma anche su quello processuale (con ampliamento della competenza del tribunale ordinario).

2. Il caso concreto

A quasi quaranta anni dalla dichiarazione di riconoscimento di figlia naturale, poi seguita dalla legittimazione per susseguente matrimonio, il signor x impugna il riconoscimento per difetto di veridicità.

La convenuta, costituitasi anche quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore, chiede il rigetto della domanda e, in via subordinata, il risarcimento dei danni per sé e la figlia.

È pacifico che l'attore aveva fatto il riconoscimento nella piena consapevolezza di non essere il padre biologico della bambina.

È opportuno rilevare che nel caso di specie non si pone in senso proprio un problema attuale di tutela dell'interesse del minore: la figlia riconosciuta dall'attore ha ormai quasi quarant'anni al momento di instaurazione del giudizio. Peraltro, gli argomenti svolti dal Tribunale di Roma vanno nel senso dell'assunzione di responsabilità in capo a chi riconosce un minore come proprio figlio naturale, responsabilità che si proietta negli anni a venire attesa l'evidente incidenza degli effetti di quell'atto (e delle relazioni che su quel presupposto si instaurano) sulla vita della persona riconosciuta come figlio.

In consapevole dissenso rispetto a Cass., Sez. I, 24.5.1991, n. 5886, il Tribunale di Roma rigetta la domanda affermando che l'autore del riconoscimento effettuato in mala fede non è legittimato a impugnarlo successivamente per difetto di veridicità, ferma la legittimazione in capo a tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 263 c.c.

Il collegio ritiene che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale imponga una rivisitazione dei principi affermati vent'anni prima dalla Cassazione in tema di irrilevanza dello stato soggettivo dell'autore del riconoscimento e di assoluta prevalenza del *favor veritatis* in ordine agli stati personali e familiari.

In sintesi, secondo il Tribunale di Roma le conclusioni raggiunte, e le perplessità manifestate, da Cass., Sez. I, 24.5.1991, n. 5886, possono dirsi superate, in quanto:

– Cass., Sez. I, 16.3.1999, n. 2315 (la cui massima ufficiale recita: «In tema di fecondazione assistita eterologa, il marito che ha validamente concordato o comunque manifestato il proprio preventivo consenso alla fecondazione assistita della moglie con seme di donatore ignoto non ha azione per il disconoscimento della paternità del bambino concepito e partorito in esito a tale inseminazione (v. C. Cost. 26.9.1998, n. 347)») ha chiarito, con affermazioni di carattere generale, che il perseguimento del *favor veritatis* non è incondizionato e non risponde a una esigenza di ordine pubblico, mentre hanno rilievo le posizioni dei soggetti protagonisti della vicenda

procreativa. Occorre peraltro rilevare che il precedente di legittimità richiamato si riferisce all'azione di disconoscimento di paternità *ex* art. 244 c.c. (presentata dal Tribunale di Roma quale «vicina a quella di cui all'art. 263 c.c.») e al particolare caso di azione promossa dal marito dopo la nascita del bambino grazie al ricorso di tecniche di fecondazione assistita eterologa (oggi precluso dalla l. 19.2.2004, n. 40, peraltro ancora *sub iudice* quanto ai dubbi di legittimità costituzionale). Sempre in tema di azione di disconoscimento della paternità Cass., Sez. I, 10.4.2012, n. 5653 ha escluso che il *favor veritatis* costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta tale da affermarsi comunque; v. inoltre Cass., Sez. I, 6.6.2012, n. 11405;

– la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato come nelle decisioni riguardanti lo stato di figlio legittimo o naturale del minore (infrasedicenne) debba tenersi conto dell'interesse del minore (vengono citate C. Cost., 20.7.1990, n. 341, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, 1º co., c.c., nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio, e C. Cost., 27.11.1991, n. 429, relativa all'art. 244, u.c., c.c.); inoltre, C. Cost., 23.2.2012, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, 2º co., c.p.c. consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto;

– l'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha attenuato il principio della prevalenza della verità biologica accentuando sempre di più la connotazione della famiglia quale «prima comunità nella quale effettivamente si svolge e si sviluppa la personalità del singolo e si fonda la sua identità» al punto che, afferma il collegio, «la tutela del diritto allo *status* e alla identità personale può non identificarsi con la prevalenza della verità biologica». Siamo al cuore della motivazione. Il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti viene realizzato attraverso il criterio selettivo della buona o mala fede dell'autore del riconoscimento. Secondo il Tribunale di Roma, è «irretrattabile il riconoscimento avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità»: in altri termini, non è meritevole di considerazione e tutela l'interesse di chi, sapendo di dire il falso, si è assunto una responsabilità (in particolare) verso la persona riconosciuta come figlio. La conseguenza, secca, è che egli non è ammesso a proporre l'impugnazione *ex* art. 263 c.c. (anche se la sua condotta risale a un tempo in cui i principi e i valori richiamati nella motivazione della sentenza non si erano affermati o erano solo *in nuce*). Ciò non esclude che altri soggetti legittimati (*in primis* il riconosciuto) possano impugnare il riconoscimento non veridico. In questa chiave di lettura l'impugnazione proposta dall'autore del riconoscimento in mala fede equivale a revoca vietata dalla legge (diversa era stata l'interpretazione di Cass. n. 5886/1991) e svaniscono gli ostacoli legati all'ordine pubblico, mentre al contrario le esigenze di tutela della persona (e in particolare, del minore) non consentono di attribuire il potere di azione proprio al «soggetto che abbia posto in essere, o concorso a porre in essere, la situazione giuridica per cui la modificazione è apprestata, attribuendogli un potere *ad libitum* in ordine allo *status* di un'altra persona». Il collegio trova conferma di questo principio, già enunciato da Cass. n. 2315/1999, nel divieto di disconoscimento della paternità o di impugnazione *ex* art. 263 c.c. stabilito dall'art. 9 della l. 19.2.2004, n. 40: «(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre). 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, co. 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'art. 235, 1º co., nn. 1) e 2), c.c., né l'impugnazione di cui all'art. 263 dello stesso codice. / 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'art. 30, co. 1º, del regolamento di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396. / 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, co. 3º, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi» (peraltro, si discute tra le forze politiche circa la rimozione del divieto di cui al 2º co.).

La conclusione è il rigetto della domanda.

3. La decisione

Questa l'articolata motivazione della sentenza:

«Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

[x] impugnava per difetto di veridicità il riconoscimento di [y], effettuato in data 20.2.1969, cui è seguita la legittimazione per susseguente matrimonio con la madre della convenuta, avvenuto il 22.3.1969.

Si costituiva la convenuta, anche nell'interesse della propria figlia minore [z], chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, il risarcimento del danno per sé e per la figlia, essendo il riconoscimento avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità.

È fatto incontestato e dichiarato dall'attore in tutti i suoi scritti difensivi che il riconoscimento di [y] sia avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità. L'attore afferma, infatti, che aveva conosciuto la madre di [y] quando quest'ultima aveva già sette mesi.

Ritiene il tribunale che l'autore del riconoscimento effettuato in mala fede non sia legittimato a impugnarlo successivamente per difetto di veridicità, restando, invece, tale legittimazione in capo a tutti gli altri soggetti previsti dalla norma di cui all'art 263 c.c..

Questo Collegio è consapevole che la tesi in questa sede sostenuta è stata negata in un risalente precedente della Suprema Corte del 1991 (sent. n. 5886), ma ritiene che i principi ivi affermati a favore dell'irrilevanza dello stato soggettivo di chi abbia effettuato il riconoscimento, per la affermata prevalenza del *favor veritatis* in ordine agli stati personali e familiari, debba essere rivisitata alla luce delle successive evoluzioni giurisprudenziali e normative, in relazione sia al diritto interno che internazionale.

Già nella sentenza del 1991 la Suprema Corte affermava di essere ben consapevole "che un tale sistema normativo rende in pratica possibile a chiunque di operare, eventualmente per motivi non commendevoli, un riconoscimento non veridico di figlio naturale, sicuro di poterlo mettere nel nulla *ad libitum* e in qualsiasi momento, essendo accessibile agevolmente la prova della non veridicità dello stato e imprescrittibile la relativa azione ai sensi del 3 comma dell'art. 263 c.p.c., con la conseguenza che una norma giuridica può pervenire in tal caso a rivestire di legalità un comportamento indiscutibilmente illecito", ma riteneva che tale inconveniente avrebbe potuto essere rimosso solo con l'intervento del legislatore.

Successivamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2315/1999 negando l'azione di disconoscimento di paternità a chi avesse dato il consenso alla fecondazione eterologa, ha in sostanza superato tale orientamento, affermando principi che si ritiene abbiano

valenza generale e che hanno trovato conferma nel diritto positivo con l'entrata in vigore della l. n. 40/2004.
Si afferma, infatti, in relazione all'azione di disconoscimento di paternità (azione vicina a quella di cui all'art 263 c.c.) e agli interessi protetti dalla norma: "l'azione di disconoscimento della paternità compete al marito, alla madre e al figlio, cioè ai tre protagonisti della vicenda procreativa ricadente nella presunzione di legittimità ancorata al dato temporale del concepimento durante il matrimonio; non spetta a terzi, e nemmeno al pubblico ministero. Tale ristretto ambito di titolarità dell'azione, coordinato con la tassatività dei casi in cui è esercitabile e con i brevi termini di decadenza all'uopo stabiliti (art. 244 c.c.), indica che la preferenza e prevalenza della realtà sulla presunzione non sono incondizionate, non rispondono a un'esigenza pubblicistica, ma mirano a difendere esclusivamente le posizioni di quei soggetti, ai quali soltanto è demandata la valutazione comparativa delle due situazioni in conflitto e la decisione di optare per l'una o l'altra, facendo emergere la verità, ovvero mantenendo la *fictio iuris* della paternità presunta."
In tale direzione è la regola affermata dalla Corte Costituzionale, in materia di accertamento della paternità o maternità naturale (sent. nn. 429/1991 e 341/1991) per cui, "se si tratta di un minore di età inferiore ai sedici anni, la ricerca della paternità, pur quando concorrono specifiche circostanze che la fanno apparire giustificata ai sensi degli artt. 235 o 274, 1º co., c.c., non è ammessa ove risulti un interesse del minore contrario alla privazione dello stato di figlio legittimo o, rispettivamente, all'assunzione dello stato di figlio naturale nei confronti di colui contro il quale si intende promuovere l'azione: interesse che dovrà essere apprezzato dal giudice soprattutto in funzione dell'esigenza di evitare che l'eventuale mutamento dello *status* familiare del minore possa pregiudicarne gli equilibri affettivi e l'educazione. In questo caso la decisione deve essere lasciata allo stesso figlio quando avrà compiuto i sedici anni."
Tali principi sono stati con più forza recentemente ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 31/2012 che, rivedendo un precedente orientamento in base al quale aveva rigettato la medesima questione posta, ha dichiarato la parziale incostituzionalità della pena accessoria al reato di alterazione di stato, laddove prevede la automatica decadenza della potestà in assenza di una valutazione caso per caso, fondata sull'accertamento della sua concreta corrispondenza agli interessi del minore.
Infatti, la Corte riconosce la necessità di bilanciare i diversi interessi che vengono in questione in ordine alla fattispecie di reato e afferma che alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all'art. 567, 2º co, c.p. &puntini; diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori, esso non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, tale da indurre a ravvisare sempre l'inidoneità del genitore all'esercizio della potestà genitoriale.", e affermando la centralità degli interessi del minore, che prevalgono addirittura di fronte alla pretesa punitiva dello stato, e ciò sulla base del diritto interno e internazionale (la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27.5.1991, n. 176; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25.1.1996, ratificata e resa esecutiva con l. 20.3.2003, n. 77; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo; non diverso è l'indirizzo dell'ordinamento interno, nel quale l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con l. 19.5.1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell'adozione realizzata con la l. 4.5.1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla l. 28.3.2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore).
Pertanto, la Corte afferma in generale e, pertanto, non solo rispetto alla madre che abbia concorso nel reato, ma anche nei confronti del padre, che chi ha effettuato il falso riconoscimento, commettendo il reato di cui all'art 567 c.p., potrebbe non solo rimanere legalmente genitore (ove non fosse esercitata la relativa azione in sede civile), ma nemmeno decadere dalla potestà genitoriale.
È chiaro che nell'evoluzione del diritto positivo e della sua interpretazione giurisprudenziale, sempre meno rilievo assume il dato formale del rapporto familiare legato sul legame meramente biologico, e la famiglia assume sempre di più la connotazione della prima comunità nella quale effettivamente si svolge e si sviluppa la personalità del singolo e si fonda sua identità.
Tutto quanto sopra esposto comporta che la tutela del diritto allo *status* e alla identità personale può non identificarsi con la prevalenza della verità biologica.
L'interpretazione della norma di cui all'art 263 c.c. alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento interno e internazionale e del diritto fondamentale allo *status* e alla identità personale impone di considerare irretrattabile il riconoscimento avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità.
Attribuire la legittimazione a impugnare il riconoscimento a chi lo abbia in mala fede effettuato, o concorso a effettuare, ha sul piano logico, la stessa valenza di una revoca, vietata espressamente dalla legge (art. 256 c.c.).
È la stessa *ratio* della norma che prevede la irrevocabilità del riconoscimento che impone di non riconoscere a tali soggetti la legittimazione a impugnarlo.
Ed è anche la natura dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, quale azione di accertamento di tipo costitutivo, esercizio di un diritto potestativo di ottenere una pronuncia che modifichi la situazione giuridica in atto con effetti retroattivi uno *status* che sussiste e persiste sino a che la domanda non sia accolta, che induce a ritenere che tale azione non possa spettare proprio al soggetto che abbia posto in essere, o concorso a porre in essere, la situazione giuridica per cui la modificazione è apprestata, attribuendogli un potere *ad libitum* in ordine allo *status* di un'altra persona che, oltre a essergli stato falsamente attribuito, potrebbe essergli tolto in ogni momento, anche contro l'interesse del titolare del diritto.
Tale principio, affermato dalla sentenza n. 2315/1999 della Corte di Cassazione citata, è stato recepito dal legislatore con la l. n. 40/2004, che nel vietare la fecondazione eterologa ha nel contempo vietato l'azione di disconoscimento o di impugnazione del riconoscimento, a chi avesse prestato il consenso a effettuarla.
La protezione dei diritti inviolabili della persona, e in particolare del minore, nella società e nel nucleo familiare in cui si trovi collocato per scelta altrui, sono le linee guida che devono orientare, come considerato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 347/1998, non solo il legislatore ordinario, ma anche l'interprete, in sede di "ricerca nel complessivo sistema normativo dell'esegesi idonea a assicurare il rispetto della dignità della persona umana" (cfr. Cass 2315/1999 cit.).
Vale la pena di riportare i principi affermati nella sopra citata sentenza, senz'altro valevoli anche nel caso di specie:
"La norma che permettesse detta condizione, per mezzo di una statuizione giudiziale resa proprio su istanza del soggetto che abbia determinato o concorso a determinare la nascita con il personale impegno di svolgere il ruolo di padre, eluderebbe i menzionati

cardini dell'assetto costituzionale e il principio di solidarietà cui gli stessi rispondono.
Il frutto dell'inseminazione, infatti, verrebbe a perdere il diritto di essere assistito, mantenuto e curato, da parte di chi si sia liberamente e coscientemente obbligato ad accoglierlo quale padre 'di diritto', in ossequio a un parametro di prevalenza del *favor veritatis*, che è privo, come si è detto, di valore assoluto, e non può comunque compromettere posizioni dotate di tutela prioritaria. Il sacrificio del *favor veritatis*, a fronte di libere determinazioni dell'adulto che incidano sullo *status* del minore è del resto regola portante dell'adozione legittimante, ove la decisione degli adottanti di acquisire una veste genitoriale "legale", non coincidente con la maternità e la paternità effettive, è irrevocabile; la diversità del relativo istituto, ..., non preclude di cogliere nella disciplina dell'adozione la conferma della presenza nell'ordinamento di un canone d'irreversibilità degli effetti degli atti determinativi dello *status* della persona rispetto allo stesso soggetto che li abbia compiuti (con volontà non affetta da vizi). Infine, va considerato che buona fede, correttezza e lealtà nei rapporti giuridici rispondono a doveri generali, non circoscritti agli atti o contratti per i quali sono richiamate da specifiche disposizioni di legge; questi doveri, nella particolare materia dei rapporti di famiglia, assumono il significato della solidarietà e del reciproco affidamento."
L'ammissione dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte di chi al momento del riconoscimento fosse stato consapevole della sua falsità, entrerebbe in evidente conflitto con quei doveri, perché, come si è rilevato, determinerebbe l'esperibilità della relativa azione indipendentemente dalla ragione del ripensamento, e quindi anche per motivi pretestuosi e non degni di tutela (cfr. Cass. cit, v. anche, nel senso di non riconoscere la legittimazione dell'autore in mala fede del riconoscimento, Trib. Civitavecchia 19.12.2008 e Trib. Napoli 28.4.2000).
Ritiene, pertanto, il tribunale che la domanda proposta dall'attore debba essere rigettata.
La domanda di risarcimento del danno proposta dalla convenuta e dall'intervenuta solo in via subordinata in caso di accoglimento della domanda principale, deve ritenersi assorbita.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura controversa delle questioni trattate, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda proposta da [x] nei confronti di [y];
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti».

4. Altri riferimenti

In termini Trib. Civitavecchia, 23.2.2009, in *Giur. it.*, 2009, 2205, con nota di E. Carbone, *Abuso del diritto e filiazione naturale. Osservazioni sul riconoscimento di compiacenza*, cui si rimanda per altri richiami. La sentenza è commentata anche da Di Nardo, *Venire* contra factum proprium*: applicabilità del principio in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*, in *Giur. merito*, 2010, 1250. V. anche Galgano, *Azioni di stato e abuso del diritto*, in *Contr. impresa*, 2010, 547; E. Carbone, *Art. 263*, in *Commentario del codice civile* diretto da Gabrielli, *Della famiglia*, a cura di Balestra, *Articoli 177-342* ter, Torino, 2010, Bonilini, *Disconoscimento della paternità, e* dies a quo *della decadenza dalla relativa azione*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 405.
Tra le decisioni di merito che seguono invece l'interpretazione accolta da Cass. n. 5886/1991, v. App. Roma, sez. pers. fam. 14.9.2005 (che esamina anche il tema della qualificazione della domanda quando vi sia stata legittimazione per susseguente matrimonio), Trib. Genova, sez. IV, 24.8.2006, Trib. Salerno, sez. I, 23.4.2008, Trib. Vicenza, sez. II, 1.10.2010, Trib. Genova, sez. IV, 26.4.2012, tutte in *http://bd59.leggiditalia.it*.
Sull'azione di revocazione proposta dal pubblico ministero contro sentenza di accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità in ipotesi di collusione delle parti volta ad aggirare i termini per proporre la domanda, v. Cass., sez. I, 16.3.2007, n. 6302, in *Fam. dir.*, 2007, 897, con nota di Astone, Favor legitimitatis *e* favor veritatis *nell'azione di disconoscimento della paternità*, in *Dir. fam. pers.*, 2008, I, 1097, con nota di Danovi, *Gradazioni della prova e costituzione di* status*: la revocazione del P.m. come rimedio agli accordi collusivi tra le parti*. Sul termine per proporre la domanda di disconoscimento della paternità, v. Cass., sez. I. 10.4.2012, n. 5653.
Sulla posizione processuale del figlio infrasedicenne nel giudizio di opposizione al riconoscimento di paternità, v. Cass., sez. I, 13.4.2012, n. 5884.
Quanto ai profili penali del falso riconoscimento v. Cass. pen., Sez. V, 24.6-29.7.2008. n. 5, n 31635: «L'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, co. 1º, n. 1, c.p. postula che, nell'intenzione dell'agente, l'azione delittuosa sia preordinata a eliminare una situazione effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale, e che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale e ai costumi del tempo del commesso reato; detti presupposti non ricorrono nel caso che l'agente dichiari falsamente all'ufficiale dello stato civile di essere il padre naturale del figlio dell'allora convivente, trattandosi di motivo meramente personale inteso a rendere più salda l'unione con quest'ultima e quindi privo di quella componente oggettiva che legittima l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, co. 1º, n. 1 c.p.. (Nella specie, tra l'altro, il ricorrente, cessata la convivenza, aveva iniziato l'azione di disconoscimento di paternità)».
In applicazione della legge peruviana Trib. Milano, 25.9.2000, in *http://bd59.leggiditalia.it*, ha ritenuto improponibile l'azione di negazione dello *status* di figlio naturale svolta da un curatore speciale in nome del figlio riconosciuto, cittadino peruviano, poiché la legge applicabile consente al figlio di agire in giudizio solo una volta raggiunta la maggiore età, quando potrà valutare la conformità dell'azione di stato al proprio interesse.
Sulla fecondazione eterologa, prima della l. n. 40/2004, v. Cass., Sez. I, 16.3.1999, n. 2315, in *Foro it.*, 1999, I, 2918 (e in molte altre riviste). V. ora Corte europea dei diritti dell'Uomo, Grande Chambre, sentenza 3.11.2011 su ricorso 57813/00; C. Cost., ord. 7.6.2012, n. 150, in Foro it., 2012, I, 2249. Si discute in parlamento della proposta di estendere l'anonimato alle donne che hanno fatto ricorso alla p.m.a. ma non intendono riconoscere il nato.
Con riferimento all'azione *ex* art. 244 c.c. Cass., Sez. I, 10.4.2012, n. 5653 ha osservato: «4 – La decisione impugnata affronta il delicato tema del rapporto, in tema di filiazione, fra *favor legitimitatis* e *favor veritatis* alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale, pervenendo all'affermazione dell'assoluta prevalenza, anche ai fini della decadenza prevista dall'art. 244 c.c., del dato relativo all'acquisizione della certezza dell'incompatibilità genetica, che non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte. E invero, ancorché debba ritenersi che il succedersi degli interventi della Corte costituzionale e di questa stessa Corte costituisca una progressiva e lenta affermazione, anche alla luce dei progressi registrati sul piano tecnico e scientifico, nonché dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo e nella stessa sensibilità sociale in tema di rapporti fra filiazione legittima e naturale (nel senso della tendenziale abolizione di ogni pregiudizievole disfavore nei

confronti della seconda), del *favor veritatis*, rimane coessenziale all'ordinamento l'esigenza di un bilanciamento, in quanto il superamento della finalità, che permeava l'originaria impostazione legislativa, di preservare lo *status* di figlio legittimo non elide la necessità di garantire i valori inerenti alla certezza e alla stabilità degli *status*. Come questa Corte ha già affermato, pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello *status* alla realtà della procreazione – chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica – il *favor veritatis* non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'art. 30 Cost., non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al comma 4 che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità", ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio. In tale quadro normativo, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 29 Cost., la q.l.c. dell'art. 244 c.c., nella parte in cui prevede un termine decadenziale per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, in quanto è del tutto coerente con i principi costituzionali la possibilità che il legislatore ordinario preveda limitazioni nei confronti di detta azione, con riferimento sia ai casi in cui l'azione può essere esercitata, sia ai tempi della medesima (Cass., 19.9.2006, n. 20254). In altri termini, pur dovendosi apprezzare la portata della nota pronuncia della C. Cost. n. 266/2006, comportante il superamento della prova dell'adulterio come presupposto, ai fini dell'azione di disconoscimento, dell'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, non può prescindersi da una complessiva considerazione del quadro normativo, nel cui ambito l'art. 244 c.c., non interessato dall'indicata pronuncia della Corte costituzionale, né, per la ragioni indicate, da fondati sospetti di incostituzionalità, svolge la funzione di realizzare l'equilibrio sopra evidenziato. 5 – Questa Corte, in epoca successiva alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, ha già ribadito (Cass., 23.10.2008, n. 25623; Cass., 2.7.2010, n. 15777) l'esigenza di un coordinamento fra le norme contenute nell'art. 235 c.c. e nell'art. 244 c.c., che prevede un termine di decadenza per la proposizione dell'azione, individuato, a seguito della nota sentenza della C. Cost. n. 134/1985, nel momento della conoscenza dell'adulterio. Al riguardo si è condivisibilmente rilevato che il termine annuale di decadenza, ai sensi dell'art. 235 c.c., co. 1º, n. 3, e art. 244 c.c., co. 2º, come emendato dalla sentenza della C. Cost. n. 134/1985, decorre appunto dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta "certezza" negativa della paternità biologica, sul rilievo che una diversa esegesi del predetto art. 244 c.c., la quale differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di un'indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli *status* e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è, invece, predisposta (Cass. 25.2.2005, n. 4090). Vale bene richiamare, in proposito, i principi affermati da questa Corte sia in relazione alla natura decadenziale del termine previsto dall'art. 244 c.c., che afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il Giudice, a norma dell'art. 2969 c.c., deve accertarne *ex officio* il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto (Cass. 11.2.2000, n. 1512), sia in relazione al significato del termine "scoperta" dell'adulterio, cui si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c., quale emendato (in via additiva) attraverso la sentenza della C. Cost. n. 134/1985, che va inteso nel senso dell'acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere (Cass. 23.4.2003, n. 6477; Cass. n. 25623/2008, cit.). 6 – I principi sopra richiamati sono stati totalmente disattesi dalla Corte territoriale, che, accordando un assoluto privilegio al *favor veritatis*, ha ritenuto che "il termine di decadenza previsto dall'art. 244 c.c. inizi a decorrere da quando il presunto padre è venuto a conoscenza di non esserlo realmente, a prescindere dall'accertamento di infedeltà della moglie", senza considerare la necessità di verificare una conoscenza, nei termini sopra indicati, dell'adulterio da parte dell'attore, sebbene, come incontestabilmente evidenziato dalla difesa della S., in propri scritti difensivi l'I. avesse fatto riferimento a una precedente confessione della moglie in merito all'adulterio e dalla circostanza che il figlio era stato concepito fuori del matrimonio. Si impone, pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso (rimanendo il primo, per le ragioni esposte, totalmente assorbito), la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità». La sentenza del Tribunale di Roma qui pubblicata richiama C. Cost., 23.2.2012, n. 31 a proposito della necessità di apprezzare in concreto l'interesse del minore. Dopo aver osservato che «nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. E non diverso è l'indirizzo dell'ordinamento interno, nel quale l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con l. 19.5.1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell'adozione realizzata con la l. 4.5.1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla l. 28.3.2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore» e che «la potestà genitoriale, se correttamente esercitata, risponde all'interesse morale e materiale del minore, il quale, dunque, è inevitabilmente coinvolto da una statuizione che di quella potestà sancisca la perdita», C. Cost., 23.2.2012, n. 31 ha affermato che: «È possibile, e la stessa Costituzione lo prevede (art. 30, 2º co.), che uno o entrambi i genitori si rivelino incapaci di assolvere i loro compiti, con conseguente necessità per il legislatore di disporre interventi sostitutivi (artt. 330 e seguenti c.c.). E del pari è possibile che la condotta di uno o di entrambi i genitori sia idonea a integrare gli estremi di un reato, in relazione al quale il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, ritenga che, in caso di condanna, si debba rendere applicabile la pena accessoria della perdita della potestà. Tuttavia, proprio perché la pronunzia di decadenza va a incidere sull'interesse del minore sopra indicato, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell'art. 3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando il detto interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazio-

ne e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell'interesse. La violazione del principio di ragionevolezza, che consegue all'automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere affermata anche alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all'art. 567, 2º co., c.p. Infatti, quest'ultimo, diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori, non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, tale da indurre a ravvisare sempre l'inidoneità del genitore all'esercizio della potestà genitoriale. È ragionevole, pertanto, affermare che il giudice possa valutare, nel caso concreto, la sussistenza di detta idoneità in funzione della tutela dell'interesse del minore. In senso contrario non giova richiamare l'ordinanza di questa Corte n. 723/1988, che dichiarò la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma qui censurata, in riferimento all'art. 30 Cost. Invero, la citata decisione fu adottata sulla base di un parametro diverso da quello qui evocato e seguendo un percorso argomentativo che non poteva tenere conto del quadro normativo dianzi menzionato, perché in larga parte non ancora intervenuto. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui prevede che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato di cui all'art. 567, 2º co.. c.p., debba conseguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. Ogni altro profilo resta assorbito».

5. Un caso diverso

Su domanda proposta nel novembre 2007 della madre della minore, Trib. Bologna luglio 2008 – sentenza trasmessa in copia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni – ha così deciso senza definire il giudizio:

«SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con citazione notificata il 24.9.2007 la signora [x], agendo "in proprio e nella sua qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore V. S." nata il [...] 2000, ha impugnato per difetto di veridicità il riconoscimento della minore fatto dal signor [y]. L'attrice a fondamento della domanda ha fra l'altro affermato di aver casualmente incontrato "nei mesi scorsi [...] una persona con cui aveva avuto una relazione nel mese di settembre – ottobre 1999" e di essere stata "immediatamente colpita dalla somiglianza di detta persona con la piccola [x]", di aver ripensato "anche ai giorni in cui aveva avuto la relazione sentimentale e sessuale con la persona che aveva incontrato" e di aver concluso "che in quel momento i rapporti con il sig. [z] erano sporadici e per lunghi giorni del tutto inesistenti". Il signor [z] si è costituito il 9.11.2007 ed ha formulato conclusioni con domande riconvenzionali sia per l'ipotesi di infondatezza della domanda di parte attrice (ha chiesto infatti la condanna al risarcimento dei danni) sia per la denegata ipotesi di accertamento dell'insussistenza del rapporto biologico di filiazione (ha chiesto la regolamentazione del proprio diritto di vedere e tenere con sé la piccola V., la condanna al risarcimento dei danni, in subordine la condanna *ex* art. 2033 c.c. – o *ex* art. 2041 c.c. – al pagamento della somma di euro 42.475,61 oltre accessori). Il convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice in citazione e ha fra l'altro rilevato come per oltre sette anni la signora [x] non abbia mai manifestato alcuna incertezza circa la paternità. Il P.M. ha dichiarato di intervenire con riserva delle conclusioni. Entrambe le parti hanno poi formulato domande incidentali natura cautelare. All'udienza 2.11.2007 le parti personalmente comparse hanno reso le dichiarazioni di cui a verbale. Con ordinanza 26.11.2007 il giudice istruttore ha così disposto: "[...] in questa sede può essere presa in considerazione solo l'impugnazione proposta dalla signora [x] in proprio (in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 264 c.c.); nel corso del giudizio n. [...]/04 R.G., avente a oggetto la determinazione del contributo al mantenimento della figlia naturale da parte del padre e definito con sentenza Trib. Bologna [...] 2007 n. [...], i genitori di [y] avevano trovato un accordo in ordine all'affidamento della minore [...]; come pacifico in atti, da un paio di mesi la signora [x] non consente al signor [z] di vedere la figlia [y] (v. anche le dichiarazioni rese a verbale 22.11.2007); con ricorsi d'urgenza incrociati le parti chiedono il ripristino (così chiede il signor [z] con ricorso *ex* art. 700 c.p.c. depositato il 16.11.2007) o la sospensione (così chiede la signora [y] con ricorso *ex* art. 700 c.p.c. depositato il 19.11.2007) del c.d. diritto di visita del padre; sulla base degli elementi in atti, e in mancanza di affidabili indicazioni circa la fondatezza dell'impugnazione del riconoscimento (il dubbio della signora [x], sorto a distanza di anni, si fonda sulla ravvisata somiglianza tra la minore e un uomo con cui la signora [x] dichiara di aver avuto una relazione nei mesi di settembre-ottobre 1999) e in presenza di un accordo tra i genitori circa le modalità dell'affidamento, non vi è ragione per intervenire da parte di questo giudice in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra minore e genitori naturali, tanto più che – a quanto riferito dalle parti (la signora [x] ha parlato dell'assistente sociale M.T.) – la questione è già stata sottoposta all'attenzione dell'autorità giudiziaria minorile (competente in materia di affidamento di figli naturali); è necessario, anche nell'interesse della minore, procedere con urgenza a indagini scientifiche tramite C.T.U.; p.q.m. rigetta i ricorsi *ex* art. 700 c.p.c. presentati da entrambe le parti; dispone C.T.U. [...]; dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna di copia di: atto di citazione, comparsa di costituzione, ricorsi d'urgenza *ex* art. 700 c.p.c. presentati dalle parti, verbale dell'udienza 22.11.2007, sentenza Tribunale Bologna n. [...]/07, verbale 30.11.2007 nella causa n. [...]/04 R.G.». Espletata C.T.U. genetica (v. la relazione della dott. [...] depositata il 14.12.2007), sentite nuovamente le parti personalmente comparse all'udienza 20.12.2007 (si rinvia al verbale), la causa viene in decisione per la sentenza non definitiva sullo *status*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 264, 2º co., c.c. la signora [x] non è legittimata ad agire in nome della figlia [y]. 2. In fatto, è pacifico che: – nel settembre-ottobre 1999, la signora [x] conviveva col signor [z]; – il [...] 2000 (v. anche la cartella neonatale depositata in atti) dalla signora [x] è nata la figlia [y]; – il signor [z] ha riconosciuto come propria figlia naturale la piccola [y], attribuendo a essa il suo cognome; – qualche mese dopo la nascita di [y], è cessata la convivenza tra i signori [x] e [z]. 3. Tra le parti vi sono stati già due giudizi civili davanti al Tribunale di Bologna: a) il primo era stato promosso nel 2002 dalla signora [x] per ottenere l'assegnazione della casa familiare la condanna del signor [z] al versamento di somme a titolo di contributo al mantenimento della figlia naturale [y]: il giudizio, svoltosi in contumacia del convenuto pure personalmente comparso davanti al giudice istruttore, si è chiuso con un accordo recepito dalla sentenza n. [...]/02 del Tribunale di Bologna; b) il secondo è stato promosso nel 2004 dal signor [z] che aveva chiesto una riduzione del contributo a suo carico: la domanda dell'attore è stata respinta (sentenza Trib. Bologna, [...] 2007, n. [...]), ma all'udienza 30.11.2006 le parti avevano raggiunto un accordo sull'affidamento condiviso della piccola [y].

4. La domanda di parte attrice va ricondotta allo schema di cui all'art.263 c.c. Dalla C.T.U. espletata dalla dott.ssa [...] è emerso che il convenuto non è il padre biologico della minore [y]. Infatti, la consulenza genetica effettuata mediante prelievo biologico eseguito sul signor [z], sulla signora [x] e sulla piccola [y] (tampone salivare) ha evidenziato sette eccezioni alle leggi mendeliane di trasmissione dei caratteri ereditari. Il C.T.U., sulla base di queste risultanze, ha concluso nel senso di «...escludere, senza ulteriori approfondimenti di laboratorio e con certezza, che [z] sia padre di [y], nata da [x]». Pertanto, la domanda va accolta. 5. A norma dell'art. 48, 1º co., d.p.r. n. 396/2000, la presente sentenza dovrà essere annotata nell'atto di nascita della minore [y], una volta passata in giudicato. Inoltre, avuto riguardo alla conclusioni di parte attrice, può essere sin d'ora disposta la rettificazione dell'atto di nascita relativo alla minore [y]: trattandosi di figlia nata fuori dal matrimonio, e in assenza del riconoscimento da parte del padre biologico, [y] assume il cognome della madre. 6. La causa va rimessa in istruttoria sulle altre questioni controverse. Le spese processuali verranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M. Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.M. ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

– dichiara che [x] non è legittimata ad agire *ex* art. 264 c.c. in nome e per conto di [y];

– dichiara che la minore [y], nata [...] 2000 a [...] da [x], non è figlia di [z];

– dispone l'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a [y];

– ordina la rettificazione del predetto atto di nascita disponendo che alla persona, una volta passata in giudicato la presente sentenza, sia attribuito il cognome [materno, *n.d.r.*];

– dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria». ■